

DONATO ANTONIO CENTOLA

Alcune osservazioni sui provvedimenti imperiali  
di clemenza in occasione della Pasqua

estratto da:

ASSOCIAZIONE DI STUDI TARDOANTICHI

KOINONIA

39  
2015



M. D'AURIA  
EDITORE







Ἐν ἀπάσῃ γὰρ κοινωνίᾳ δοκεῖ τι  
δίκαιον εἶναι, καὶ φιλία δέ.

ARISTOTELE



# KOINΩNIA

39

2015

## KOINONIA

Rivista dell'Associazione di Studi Tardoantichi

### *Comitato scientifico:*

Franco Amarelli (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Jean-Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris) – Francesco Paolo Casavola (Università degli Studi di Napoli Federico II, Presidente emerito della Corte Costituzionale) – Fabrizio Conca (Università degli Studi di Milano) – Lellia Cracco Ruggini (Università degli Studi di Torino) – Ugo Criscuolo (Università degli Studi di Napoli Federico II, *Direttore*) – Giovanni Cupaiuolo (Università degli Studi di Messina) – Lucio De Giovanni (Università degli Studi di Napoli Federico II, Presidente dell'Associazione di Studi Tardoantichi, *Condirettore*) – Lietta De Salvo (Università degli Studi di Messina) – Emilio Germino (Seconda Università degli Studi di Napoli) – Andrea Giardina (Scuola Normale Superiore di Pisa) – Mario Lamagna (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Juan Antonio López Férez (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid) – Riccardo Maisano (Università degli Studi di Napoli L'Orientale) – Giuseppina Matino (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Claudio Moreschini (Università degli Studi di Pisa) – Antonio V. Nazzaro (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Laurent Pernot (Université de Strasbourg) – Stefano Pittaluga (Università degli Studi di Genova) – Giovanni Polara (Università degli Studi di Napoli Federico II, *Condirettore*) – Salvatore Puliatti (Università degli Studi di Parma) – Helmut Seng (Goethe Universität, Frankfurt am Main) – A. J. Boudewijn Sirks (University of Oxford) – Marisa Squillante (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Luigi Tartaglia (Università degli Studi di Napoli L'Orientale) – Domenico Vera (Università degli Studi di Parma) – Nigel G. Wilson (University of Oxford).

### *Segreteria di redazione:*

Maria Vittoria Bramante - Valentina Caruso – Donato Antonio Centola – Chiara Corbo – Maria Carmen De Vita – Loredana Di Pinto – Assunta Iovine – Mario Lamagna – Daniela Milo – Valerio Minale – Cristiano Minuto – Giuseppe Nardiello – Francesco Pelliccio – Antonella Prenner.

### *Referee*

*Prima della pubblicazione, tutti i saggi sono sottoposti a peer review obbligatoria da parte di due referee. Il referaggio è a doppio anonimato. Il giudizio del referee potrà essere a) positivo, b) positivo con indicazione di modifiche, c) negativo. In caso di due referaggi nettamente contrastanti, il testo verrà inviato ad un terzo referee.*

ISSN 0393-2230

*Con il contributo di:*



© M. D'AURIA EDITORE 2015  
Calata Trinità Maggiore 52-53  
80134 Napoli  
tel. 081.5518963 - fax 081.19577695  
www.dauria.it  
info@dauria.it



## INDICE DEL VOLUME

DANIELA MILO	
L'orazione 10 di Imerio . . . . .	pag. 11
CHIARA CORBO	
Migranti di oggi e migranti di ieri. Per una prima lettura di alcune costituzioni imperiali . . . . .	» 33
FRANCESCO DE NICOLA	
Annotazioni all' <i>Interpretatio in Genesim</i> di Teodoro di Mopsuestia . . . . .	» 81
CLAUDIO MORESCHINI	
Massimo il Confessore e l'Africa cristiana dei suoi tempi . . . . .	» 93
ANTONIO PIRAS	
Vt omnis exinde mulierum conuersatio submouatur. In margine a Greg.M. epist. 1,48 . . . . .	» 117
CRISTIAN MONDELLO	
Eusebio di Cesarea e la storia di Roma: il caso del <i>Chronicon</i> . . . . .	» 127
FRANCESCO FASOLINO	
<i>Poena constituitur in emendationem hominum</i> : riflessioni sulla funzione emendatrice della pena nel tardo antico . . . . .	» 153
ANTONELLA PRENNER	
L'eredità di Stilicone: l'esordio del II libro dell' <i>In Rufinum</i> di Claudiano . . . . .	» 211
CRISTIANO MINUTO	
Nonnus of Panopolis and technical poetry: astronomic upheaval in the episode of Phaethon ( <i>Dion.</i> 38, 347-434) . . . . .	» 223
FRANCESCO TRISOGLIO	
Giovanni Damasceno fra tardoantico e bizantino . . . . .	» 233
EMILIO GERMINO	
La <i>Relatio XXVII</i> di Simmaco e l' <i>ordo successionis</i> del <i>collegium archiatrorum</i> di Roma. . . . .	» 249

ANDREA LOVATO Magisterium vitae e scientia iuris civilis nell'ottica del Codice Teodosiano . . . . .	pag. 273
GIUSEPPE NARDIELLO Artemide e i barbari: osservazioni sull'or. 5 di Libanio . . . . .	> 289
LOREDANA DI PINTO Riflessioni in tema di edictum. Testimonianze ciceroniane e letteratura edittale del III secolo d.C. . . . .	> 303
MARIA VITTORIA BRAMANTE Sul formulario giuridico della violenza dai papiri: la petizione al <i>praepositus pagi</i> in <i>P. Amh.</i> II 141 . . . . .	> 333
FABIO GASTI La forma breve della prosa nella storiografia latina d'età imperiale e tarda . . . . .	> 345
GLORIA VANNUCCI Per una lettura dei <i>Discorsi sacri</i> di Elio Aristide . . . . .	> 367
SALVATORE PULIATTI <i>Tutela e reficere</i> . Aspetti della politica edilizia di Antonino Pio nella riflessione di Callistrato . . . . .	> 401
DONATO ANTONIO CENTOLA Alcune osservazioni sui provvedimenti imperiali di clemenza in occasione della Pasqua . . . . .	> 411
GIUSEPPINA MATINO La traduzione greca della costituzione <i>Imperatoriam</i> nella Parafresi di Teofilo Antecessore . . . . .	> 439
J. MICHAEL RAINER Ancora sulla nascita del Digesto di Giustiniano . . . . .	> 457
CARLOTTA BANDIERAMONTE <i>Exceptio vitiosae possessionis</i> . . . . .	> 477

GUALTIERO ROTA	
Le cause dei terremoti in <i>De Ostentis</i> 53.	
Le fonti della sismologia di Giovanni Lido . . . . .	pag. 493
CARLO EBANISTA - IOLANDA DONNARUMMA	
La catacomba di S. Gennaro a Napoli: nuovi dati sullo sviluppo del cimitero dagli inediti scavi del 1969-70 . . . . .	» 521
ANTONIO PALMA	
Note in tema di costruzione dell'identità nell'esperienza giuridica romana . . . . .	» 549
ANTONIO PALMA	
Note sulla autonomia e discrezionalità del giudicante: <i>Non liquet e denegatio actionis</i> . . . . .	» 557
FEDERICA DE IULIIS	
« <i>Animus remanendi</i> »: una aporia nel <i>ius postliminii</i> della tarda antichità? . . . . .	» 591
SALVATORE CALDERONE	
Diritto e religione nella prassi legislativa della «conversione» costantiniana con una Premessa di LIETTA DE SALVO . . . . .	» 631
NOTE E DISCUSSIONI	
CLAUDIO MORESCHINI	
Platonismo ed esoterismo a Bisanzio e nel Rinascimento italiano. . .	» 649
GIUSEPPE NARDIELLO	
Sull'insegnamento della filosofia nel Tardoantico: i <i>Prolegomeni</i> alla filosofia di Platone . . . . .	» 655
FEDERICO PERGAMI	
Sistema giudiziario e funzionari imperiali nel processo romano della tarda antichità . . . . .	» 664
MARIA CARMEN DE VITA	
Giamblico, <i>In Nicomachi Arithmeticom</i> . . . . .	» 684
MARIA CARMEN DE VITA	
Per un <i>nuovo incontro</i> con i Dialoghi platonici . . . . .	» 691

FRANCESCO PELLICCIO	
Nuove ricerche sugli <i>Oracoli Caldaici</i> . . . . .	pag. 696
VALENTINA CARUSO	
Sull'epistolografia letteraria fittizia greca d'età imperiale e tardoantica	» 705
VALERIO MASSIMO MINALE	
Costantino e l'Oriente. Su un recente convegno . . . . .	» 714
MARIA VITTORIA BRAMANTE	
In ricordo di Antonio Guarino . . . . .	» 727
RASSEGNA BIBLIOGRAFICA	
a cura di EMILIO GERMINO . . . . .	» 729

## DONATO ANTONIO CENTOLA

### Alcune osservazioni sui provvedimenti imperiali di clemenza in occasione della Pasqua

#### 1. Premessa.

Con le espressioni ‘amnistie’, ‘indulgenze’ o ‘abolizioni’ ‘pasquali’ gli studiosi sono soliti fare riferimento a quei particolari provvedimenti di clemenza, con i quali gli imperatori, in occasione della Pasqua, prevedevano una sorta di amnistia generale (ad esclusione di alcuni gravi reati), con conseguente liberazione dal carcere<sup>1</sup>.

Si tratta, come ben si intende, di un tema di grande complessità e di notevole interesse con riguardo non solo alla stessa denominazione, ma soprattutto alle diverse motivazioni che possono aver indotto gli imperatori ad emanare provvedimenti del genere.

Per quanto concerne i profili terminologici, infatti, oltre ad una certa imprecisione nelle testimonianze pervenuteci<sup>2</sup>, va evidenziato, a proposito dei vo-

<sup>1</sup> Sull’argomento di un certo interesse risulta ancora A. Rocco, «Amnistia, indulto e grazia nel diritto penale romano», in *Rivista Penale di Dottrina, Legislazione e Giurisprudenza* 49, 1899, pp. 16 ss., in particolare pp. 32 s. Si veda, inoltre, B. Biondi, *Il diritto romano cristiano*, III, *Diritto penale, Processo penale*, Milano 1954, pp. 442 ss.; W. Waldstein, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht. Abolitio – Indulgentia – Venia*, Innsbruck 1964, pp. 181 ss.; M. A. Messina, «Riflessioni storico-comparative in tema di carcerazione preventiva. (A proposito di D. 48, 19, 8, 9 Ulp. 9 de off. proc.)», in *Ann. Semin. Giur. Univ. Palermo* 41, 1991, p. 138; A. Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari 1994, pp. 202 ss.; A. Di Mauro Todini, *Indulgentia principis in età tardoantica: materiali e prospettive di ricerca*, Napoli 1996, pp. 183 ss.; V. Giuffrè, *La repressione criminale nell’esperienza romana*, Napoli 1998<sup>5</sup>, p. 171; M. Raimondi, «Gioia interiore e solennità pubblica: considerazioni sull’introduzione delle ‘amnistie pasquali’», in M. Sordi (a cura di), *Responsabilità perdono e vendetta nel mondo antico*, Milano 1998, pp. 267 ss.; A. Di Berardino, «Tempo cristiano e la prima amnistia pasquale di Valentiniano I», in R. Barcellona, T. Sardella (a cura di), *Munera amicitiae. Studi di storia e cultura sulla tarda antichità offerti a Salvatore Pricoco*, Catanzaro 2003, pp. 131 ss.; G. Crifò, «Lessico del perdono nel diritto romano», in K. Härter, C. Nubola (a cura di), *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, Bologna 2011, pp. 71 ss., in particolare pp. 92 ss.; M. Navarra, *La recidiva nell’esperienza giuridica romana*, Torino 2015, pp. 171 ss.

<sup>2</sup> Sul punto, di recente, cfr. Crifò, «Lessico del perdono nel diritto romano», cit. p. 73, il quale, con riferimento alla terminologia del perdono nell’esperienza giuridica romana, ha sottolineato che «molto spesso le fonti danno conto di situazioni concrete, senza qualificarle espressamente in termini di perdono e grazia. Per usare una formula di grande efficacia euristica si ha la ‘cosa’ anche se non si ha il ‘nome’».

caboli 'amnistia', 'indulgenza' ed 'abolizione', che essi presentano aspetti problematici e, pertanto, devono essere adoperati nel nostro caso con molta cautela.

La parola 'amnistia', non appartenente al lessico giuridico romano ma di origine greca<sup>3</sup>, ha assunto nell'ordinamento italiano un significato tecnico ben preciso, diverso peraltro da quello dell'indulto: essa, secondo il codice penale vigente, è un provvedimento di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia all'applicazione della pena per determinati crimini, estinguendo il reato e, nel caso vi sia stata condanna, facendo cessare l'esecuzione della stessa e le pene accessorie<sup>4</sup>, mentre l'indulto, provvedimento generale al pari dell'amnistia, se ne differenzia perché, operando esclusivamente sulla pena principale, la condona in tutto o in parte oppure la commuta in un'altra specie stabilita dalla legge<sup>5</sup>.

Orbene, nella consapevolezza della necessità di adoperare con estrema prudenza categorie moderne adattandole all'esperienza romana, va avvertito che il termine 'amnistia' può essere utilizzato pure con riferimento ai provvedimenti di cui dobbiamo occuparci, anche se bisogna tener presente che non sempre è possibile distinguere se si tratti tecnicamente di un'amnistia o di un indulto.

Con riguardo al termine 'indulgenza', esso deriva dal latino *indulgentia*, che, come è noto, presenta nelle fonti pervenuteci un ampio valore semantico<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Cfr. E. Caillemer, *s. h. v.* in Ch. Daremberg, E. Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* I (1877) p. 233. Su alcune problematiche riguardanti il linguaggio del perdono nel mondo greco cfr. C. Milani, «Il lessico della vendetta e del perdono nel mondo classico», in M. Sordi (a cura di), *Amnistia perdono e vendetta nel mondo antico*, Milano 1997, pp. 3 ss.

<sup>4</sup> Cfr. l'art. 151 c. p. 1° com.

<sup>5</sup> Cfr. l'art. 174 c. p. 1° com. Per quanto concerne la concessione dell'amnistia e dell'indulto, va ricordato che, in base all'art. 79 della nostra Costituzione, entrambi «sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale», a differenza della grazia, provvedimento di clemenza particolare a beneficio solo di una determinata persona, la cui facoltà di adozione spetta al Presidente della Repubblica (cfr. art. 87 Cost.)

<sup>6</sup> Cfr. H. E. Dirksen, *s. v. Indulgentia*, in *Manuale latininitatis fontium iuris civilis Romanorum* (1837) p. 461, dove sono riportati i seguenti significati: 1. *Gratia, Benignitas*, 2. *Poenae remissio. Criminum, v. Peccatorum, condonatio*, 3. *Remissio tributorum*. Cfr. inoltre E. Cuq, *s. h. v.* in Daremberg, Saglio, *Dictionnaire des antiquités*, cit., III (1900) pp. 479 ss.; Ae. Forcellini, *s. h. v.* in *Lexicon totius latininitatis* II (1965<sup>4</sup>) p. 810. Con riferimento all'indulgenza imperiale nell'età tardoantica si veda J. Gaudemet, «*Indulgentia principis*», in *Conferenze romanistiche*, II, Milano 1967, pp. 3 ss., il quale avverte che «Le mot même est imprécis, car il revêt des acceptations multiples» (p. 5). Si veda, inoltre, Di Mauro Todini, *Indulgentia principis in età tardoantica*, cit., pp. 9 ss., ivi ulteriore bibliografia. Sulle particolari indulgenze per i debiti fiscali si veda di recente, con l'indicazione delle principali fonti e della precedente letteratura, A. D. Manfredini, *Rimetti a noi i nostri debiti. Forme della remissione del debito dall'antichità all'esperienza europea contemporanea*, Bologna 2013, pp. 112 ss., il quale, dopo aver precisato che per '*indulgentia*' o '*gratia debitorum*' si debba

e, relativamente ai provvedimenti di clemenza pasquale, risulta, per certi aspetti, il più appropriato; basti pensare, ad esempio, che il titolo trentottesimo del libro nono del Codice Teodosiano, contenente, tra gli altri, proprio tali provvedimenti, non a caso è denominato «*De indulgentiis criminum*»<sup>7</sup>.

A proposito, infine, del termine 'abolizione', adoperato per indicare l'atto di clemenza pasquale, esso si richiamerebbe alla cd. *abolitio publica* concessa in occasioni di pubblica festa al fine di eliminare le accuse pendenti in ordine a tutti o determinati reati<sup>8</sup>.

Le misure di indulgenza pasquale, tuttavia, a differenza delle 'abolizioni pubbliche', presentano elementi di novità sia perché non è possibile rinnovare l'accusa, anche se entro un limite di tempo ben definito come invece previsto nel caso delle cd. *abolitiones publicae*, sia e soprattutto perché queste misure, essendo concesse per la Pasqua, sono caratterizzate pertanto da un'ispirazione profondamente cristiana<sup>9</sup>.

Per quanto concerne le motivazioni alla base dei provvedimenti pasquali – e veniamo al secondo profilo di notevole complessità e rilievo che il nostro tema presenta – è appena il caso di avvertire che cercare di individuare le ragioni (non solo di carattere religioso, ma anche di natura politica, processuale ed amministrativa) che sono a fondamento delle scelte imperiali risulta di interesse per una migliore comprensione di alcuni aspetti problematici che hanno caratterizzato non solo l'età tardoantica, ma in qualche caso (si pensi ad esempio al sovraffollamento carcerario) pure le epoche successive fino all'età moderna, nella quale, sebbene in contesti storici e processuali profondamente differenti, è ancora molto avvertita la necessità di misure di clemenza<sup>10</sup>.

intendere la 'remissione dei debiti' riconosciuta dagli imperatori, con cui i debitori sono liberati, precisa che ci sono tre generi dell'indulgenza: «a) Anzitutto l'indulgenza riguardante i *reliquia*, gli arretrati, le vecchie rimanenze mai saldate e mai prescritte.... b) C'è poi l'indulgenza concessa 'per il futuro'... c) Infine, c'è l'indulgenza mista, passato e futuro insieme, arretrati ed immunità».

<sup>7</sup> Cfr. *CTh.* 9, 38, 3; *CTh.* 9, 38, 4; *CTh.* 9, 38, 6; *CTh.* 9, 38, 7; *CTh.* 9, 38, 8, sulle quali si veda *infra* nel testo.

<sup>8</sup> Sulle *abolitiones publicae* da differenziarsi dall'*abolitio privata* e da quella *ex lege*, cfr. D. 48, 16, 8 Papin. 2 *de adult.*: *Abolitio aut publice fit ob diem insignem aut publicam gratulationem*; D. 48, 16, 9 Macer 2 *public.*: *vel ob rem prospere gestam*; D. 48, 16, 12 Ulpian. 2 *de adult.*: *Si <interveniente publica abolitione ex senatus consulto>, ut fieri adsolet, vel ob laetitiam aliquam vel honorem domus divinae vel ex aliqua causa, ex qua senatus censuit abolitionem reorum fieri, nec intra dies praestitutos reum repetierit [...].* Sull'argomento si veda Waldstein, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht*, cit., pp. 88 ss.; L. Fanizza, *Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, Roma 1988, pp. 58 ss. e, di recente, S. Giglio, *Il problema dell'iniziativa nella 'cognitio' criminale. Normative e prassi da Augusto a Diocleziano*, Torino 2009<sup>2</sup>, pp. 171 ss.

<sup>9</sup> Così Waldstein, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht*, cit., pp. 188 ss.

<sup>10</sup> Sulle problematiche riguardanti la storia dei provvedimenti di clemenza nel nostro si-

Come ben si intende, non è possibile, in questa sede, affrontare in maniera esaustiva tutte le problematiche che l'argomento pone, ma è mia intenzione, alla luce di alcune significative costituzioni imperiali pervenuteci soprattutto grazie al Codice Teodosiano<sup>11</sup>, richiamare l'attenzione su qualche aspetto che spero possa contribuire ad una migliore messa a fuoco del tema anche ai fini di ulteriori ricerche.

## 2. Il primo provvedimento imperiale di clemenza in occasione della Pasqua.

Il primo testo, da cui bisogna prendere le mosse, risulta essere una costituzione di Valentiniano I, riportata nel Codice Teodosiano, libro nono, titolo trentottesimo, «*De indulgentiis criminum*»:

CTh. 9, 38, 3 IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, VALENS ET GR(ATI)ANUS AAA. AD VIVENTIIUM P(RAEFECTUM) U(RBI). *Ob diem paschae, quem intimo corde celebramus, omnibus, quos reatus adstringit, carcer inclusit, claustra dissolvimus. Adtamen sacrilegus in maiestate, reus in mortuos, veneficus sive maleficus, adulter raptor homicida communione istius muneris separentur.* DAT. III NON. MAI. ROM(AE) LUPICINO ET IOVINO CONSS.<sup>12</sup>.

Nella legge, indirizzata al *praefectus Urbi* Vivenzio e risalente al 367 d. C.<sup>13</sup>, si afferma che, a causa del giorno della Pasqua (*ob diem paschae*) che si vuole celebrare nell'intimo del cuore (*intimo corde celebramus*), è prevista la liberazione

stema penale si veda, con l'indicazione della principale bibliografia, V. Maiello, *Clemenza e sistema penale. Amnistia e indulto dall'indulgentia principis all'idea dello scopo*, Napoli 2007, pp. 25 ss.

<sup>11</sup> Cfr. CTh. 9, 38, 3; CTh. 9, 38, 4; CTh. 9, 38, 6; CTh. 9, 38, 7; CTh. 9, 38, 8, cui vanno aggiunti, al di fuori del Codice Teodosiano, *Const. Sirm. 7* e *Const. Sirm. 8*.

<sup>12</sup> Sul testo si veda Waldstein, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht*, cit., pp. 189 s.; F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano 1993, p. 351; A. Barzanò (a cura di), *Il cristianesimo nelle leggi di Roma imperiale*, Milano 1996, pp. 213 s.; Di Mauro Todini, *Indulgentia principis in età tardoantica*, cit., pp. 185 ss.; Raimondi, «Gioia interiore e solennità pubblica», cit., pp. 272 s., pp. 278 s.; Di Berardino, «Tempo cristiano e la prima amnistia pasquale di Valentiniano I», cit., pp. 132 ss.; Crifò, «Lessico del perdono nel diritto romano», cit., pp. 93 s.

<sup>13</sup> Sulla datazione della legge si veda Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, cit., p. 351, il quale sottolinea come il destinatario della costituzione, Vivenzio, sia stato *praefectus Urbi* sicuramente dall'ottobre del 366 fino al 367 d. C. Sull'argomento cfr., pure, Di Berardino, «Tempo cristiano e la prima amnistia pasquale di Valentiniano I», cit., pp. 133 s.



(*claustra dissolvimus*) a favore di tutti coloro *quos reatus adstringit, carcer inclusit*<sup>14</sup>.

È, tuttavia, stabilito che sono esclusi dalla comunione di questo dono (*communione istius muneris*) coloro che hanno commesso reati di notevole gravità quali il colpevole di *maiestas*, il violatore di sepolcri, l'avvelenatore o il reo di maleficio, l'adultero, il rapitore e l'omicida.

Il testo è di notevole importanza in quanto risulta essere il più antico provvedimento imperiale pervenutoci in tema di 'indulgenze pasquali', definito non a caso da Gotofredo: '*Paschalis indulgentia, omnium antiquissima*'<sup>15</sup>.

Come è noto, le amnistie generali, dettate per speciali occasioni, erano di certo conosciute nel mondo greco e romano<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Sul punto va evidenziato che l'espressione *quos reatus adstringit, carcer inclusit, claustra dissolvimus*, a causa della sua struttura sintattica problematica, non risulta di agevole lettura e non a caso è stata sottoposta ad una duplice interpretazione da parte degli studiosi che si sono occupati di *CTh.* 9, 38, 3: da un lato vi sono coloro che pensano ad un provvedimento di clemenza a favore di tutti coloro che erano sotto accusa e che erano rinchiusi in carcere: in questo senso Barzanò (a cura di), *Il cristianesimo nelle leggi di Roma imperiale*, cit., p. 214, che traduce la frase *quos reatus adstringit, carcer inclusit, claustra dissolvimus* in «abbiamo aperto i serrami a tutti coloro che un reato vincola e che il carcere rinchiuso». Dall'altro, vi sono coloro che fanno riferimento ad un provvedimento di clemenza a favore di tutti coloro che erano accusati ed in generale di scarcerazione per tutti detenuti: così ad esempio Raimondi, «Gioia interiore e solennità pubblica», cit., pp. 272 s. nota 29. In questo senso cfr. già C. Pharr, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmundian Constitutions. A Translation with Commentary, Glossary, and Bibliography*, New York 1952 (rist. 1969), p. 253, che così rende la frase in questione: «We release from confinement all those persons who are bound by criminal charges or who are confined in prison». Sul significato del termine *claustrum* nel senso di serratura, catenaccio, con evidente richiamo al carcere cfr. H. E. Dirksen, s.v. *Claustrum*, in *Manuale latininitatis fontium*, cit., p. 146, che, dopo i significati di *vectis* e *repagulum*, richiama quello di *clausura* proprio con riferimento a *CTh.* 9, 38, 3.

<sup>15</sup> J. Gothofredus, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, III, Lugduni 1665, p. 272. Va ricordato che il primo atto di indulgenza pasquale sarebbe stato quello concesso da Pilato a favore di Barabba, in base alla consuetudine di liberare un prigioniero in occasione della Pasqua giudaica. Bisogna avvertire, tuttavia, che significative sono le differenze con i provvedimenti imperiali di cui ci stiamo occupando poiché «in ogni caso allora non si trattava di amnistia di carattere generale per tutti detenuti di una provincia o di tutto l'Impero, ma si liberava un solo prigioniero in quella particolare occasione; inoltre l'*indulgentia* non proveniva dall'imperatore ma dal governatore provinciale» (così Di Berardino, «Tempo cristiano e la prima amnistia pasquale di Valentiniano I», cit., p. 135). Sul *privilegium paschale* si veda M. Miglietta, «*Pilatus dimisit illis Barabbam*», in C. Bonvecchio, D. Coccopalmerio (a cura di), *Ponzio Pilato o del giusto giudice. Profili di simbolica politico-giuridica*, Padova 1998, pp. 165 ss., ora in M. Miglietta, *I. N. R. I. Studi e riflessioni intorno al processo a Gesù*, Napoli 2011, pp. 105 ss., che qui si cita; L. Bove, «'Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù?' (Matth. 27, 17): il *privilegium paschale*», in F. Amarelli e F. Lucrezi (a cura di), *Il processo contro Gesù*, Napoli 1999, pp. 197 ss., in particolare pp. 203 ss.

<sup>16</sup> Sulle amnistie nel mondo antico si veda, con l'indicazione della principale bibliografia, Rocco, «Amnistia, indulto e grazia nel diritto penale», cit., pp. 16 ss.; V. Ehrenberg, s.v. *Amnistia*, in *Dizionario di Antichità Classiche di Oxford I* (1981) p. 95; L. Canfora, «Cicerone e l'amnistia»,

Con particolare riferimento all'età tardoantica si pensi, ad esempio, all'amnistia per i *vicennalia* di Diocleziano, di cui ci informa Eusebio di Cesarea<sup>17</sup>, oppure a quella concessa da Galerio, con l'editto del 311 d. C., a favore dei cristiani, con l'impegno però da parte di costoro di non compiere nessun atto contro l'ordine stabilito<sup>18</sup>.

Si pensi ancora a due provvedimenti, uno di Costantino e l'altro di Costanzo, con i quali si apre la rubrica «*De indulgentiis criminum*» del Codice Teodosiano (CTh. 9, 38).

Con il primo, CTh. 9, 38, 1, Costantino concede l'amnistia *propter Crispi atque Helenae partum*<sup>19</sup>, escludendo però dal beneficio i colpevoli di veneficio, omicidio ed adulterio<sup>20</sup>.

in *Ciceroniana* NS. 7, 1990, pp. 161 ss. ora in L. Canfora, *Studi di storia della storiografia romana*, Bari 1993, pp. 307 ss. (che qui si cita), il quale si sofferma su alcune problematiche terminologiche riguardanti l'intervento pacificatore pronunciato da Cicerone all'indomani dell'uccisione di Cesare. Cfr., inoltre, U. Laffi, «Senatori prosciolti: a proposito di un provvedimento poco noto del 33 a. C. (Cassio Dione XLIX, 43, 5)», in *Athenaeum* 82, 1994, 41 ss., con riguardo all'amnistia in favore dei seguaci di Pompeo. Si veda pure M. Sordi (a cura di), *Amnistia perdono e vendetta*, cit., pp. 3 ss.; O. Robinson, «Amnesty and pardon: rule and practice in Roman Law», in *Règle and pratique du droit dans les réalités juridiques de l'antiquité. Atti della 51ª Sessione della SIHDA*, Catanzaro 1999, pp. 79 ss.; Sordi (a cura di), *Responsabilità perdono e vendetta*, cit., pp. 3 ss.; M. del Mar Canato Cabañero, «Aplicación de la amnistia en la historia de Roma», in A. Calzada González, F. Camacho de los Ríos (a cura di), *El derecho penal: de Roma al derecho actual. VII Congreso Internacional y X Iberoamericano de Derecho Romano*, Madrid 2005, pp. 155 ss.; Crifò, «Lessico del perdono nel diritto romano», cit., pp. 70 ss.

<sup>17</sup> Cfr. Eus., *De Mart. Pal.* 2, 4. Sul provvedimento diocleziano si veda, per una prima indicazione, A. Chastagnol, «Le feste giubilari (quinquennali, decennali...) degli imperatori da Galieno a Costantino», in *Att. Acc. Rom. Cost.* 7, 1988, pp. 500 ss., in particolare p. 507; Raimondi, «Gioia interiore e solennità pubblica», cit., pp. 281 ss., ivi ulteriore bibliografia.

<sup>18</sup> Cfr. Lact., *De mort. pers.* 34. Su alcuni aspetti terminologici riguardanti l'editto di Galerio cfr. P. Siniscalco, «L'editto di Galerio del 311. Qualche osservazione storica alla luce della terminologia», in *Att. Acc. Rom. Cost.* 10, 1995, pp. 41 ss. Di recente sull'editto di Galerio cfr. pure Crifò, «Lessico del perdono nel diritto romano», cit., pp. 91 s., il quale, a proposito dell'*indulgentia* a favore dei cristiani, parla di una «formula burocratica di concessione ... condizionata all'impegno di non agire in alcun modo *contra disciplinam* e di *orare deum* per la salute degli imperatori, dello stato e di loro stessi».

<sup>19</sup> Sulla precisa individuazione di quale *partus* alluda la costituzione, invero, non vi sono dati sicuri; sul punto si veda Di Mauro Todini, *Indulgentia principis in età tardoantica*, cit., pp. 157 ss.; Raimondi, «Gioia interiore e solennità pubblica», cit., pp. 283 s.; Di Bernardino, «Tempo cristiano e la prima amnistia pasquale di Valentiniano I», cit., pp. 135 s. nota 14.

<sup>20</sup> CTh. 9, 38, 1 IMP. CONSTANTINUS A. AD MAXIMUM P(RAEFECTUM) P(RAETORIO). *Propter Crispi atque Helenae partum omnibus indulgemus praeter veneficos homicidas adulteros*. ACC. III KAL. NOV. ROM(AE) PROBANO ET IULIANO CONSS. Sulla costituzione cfr., con l'indicazione dell'ulteriore bibliografia, Di Mauro Todini, *Indulgentia principis in età tardoantica*, cit., pp. 157 ss.; P. O. Cuneo (a cura di), *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1997, p. 220.

Con l'altro provvedimento, *CTh.* 9, 38, 2, Costanzo, dopo la vittoria sull'usurpatore Massenzio, riconosce un'amnistia generale con l'esclusione però dei cinque reati *quo capite vindicantur*<sup>21</sup>.

Ai fini del discorso che qui si sta conducendo, tuttavia, per comprendere meglio la portata innovativa dell'«amnistia pasquale» introdotta da Valentiniano I, è opportuno riprendere la lettura di *CTh.* 9, 38, 3 che, come ben si intende, presenta alcuni elementi di grande interesse.

Il primo, sul quale bisogna richiamare l'attenzione, riguarda la frase iniziale: *ob diem paschae, quem intimo corde celebramus*, dal momento che sin dall'esordio si vuole collegare l'atto di clemenza all'importante festa cristiana della Pasqua.

Da tale punto di vista, dunque, la disposizione, da un lato, sembra manifestare l'intento di riconoscere un risvolto pubblico di particolare rilievo ad una festa cristiana e, dall'altro, si muove su un piano di intensa partecipazione mistica da parte dell'imperatore alla festività della Pasqua, secondo uno spirito «intimistico», poiché il sovrano dichiara in modo esplicito di sentire tale gioia nel profondo del cuore.

A questo proposito, pertanto, è di certo innegabile l'ispirazione cristiana della costituzione, che, secondo alcuni, sarebbe da ricondurre direttamente al papa Damaso<sup>22</sup>.

Orbene, pur non potendo verificare, alla luce delle testimonianze pervenuteci, entro che limiti il provvedimento possa essere stato suggerito da parte di Damaso, è evidente che esso, collegandosi al mistero della resurrezione pasquale, risponda agli ideali del perdono cristiano.

Con riferimento al significato della festa della Pasqua, infatti, è stato posto in evidenza che «la predicazione quaresimale insiste non solo sul cambiamento di vita ma anche sul perdono cristiano, perché nella Pasqua tutto si rinnovi.

<sup>21</sup> *CTh.* 9, 38, 2 IMP. CONSTANTIVS A. AD CEREALEM P(RAEFECTUM) U(RBI). *Omnia penitus amputentur, quae tyrannicum tempus poterat habere tristissima. Universos ergo praecipimus esse securos exceptis quinque criminibus, quae capite vindicantur.* DAT. VIII ID. SEP. LUGDUNI CONSTANTIO A. VII ET CONSTATE C. CONSS. Sulle principali problematiche riguardanti la costituzione si veda Di Mauro Todini, *Indulgentia principis in età tardoantica*, cit., pp. 169 ss., ivi ulteriore bibliografia.

<sup>22</sup> In questo senso Gothofredus, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, III, cit., p. 273, secondo cui «auctor» di questa *indulgentia Pascalis* fu Damaso. Si veda pure Biondi, *Il diritto romano cristiano*, III, cit., p. 443 nota 2, secondo cui «la legge è emanata a Roma, e ciò rende verosimile l'ipotesi che sia stata suggerita da Papa Damaso, eletto poco prima». Cfr., inoltre, Giuffrè, *La repressione criminale*, cit., p. 171, il quale, a proposito delle costituzioni imperiali in tema di «amnistia pasquale», dopo aver ricordato che la prima si ritiene suggerita dal papa Damaso ed altre suggerite da Ambrogio, opportunamente si chiede «giocarono solo motivazioni religiose?».

Sono essenziali la riconciliazione con Dio mediante la penitenza e la riconciliazione con gli altri mediante il perdono» e pertanto «soltanto in questo clima spirituale del tempo cristiano della Pasqua può nascere l'idea dell'amnistia pasquale»<sup>23</sup>.

D'altronde, la costituzione ben si inserisce nell'ambito della politica religiosa di Valentiniano, il quale era descritto come l'imperatore che si era manifestato imparziale tra le diverse religioni, senza importunare nessuno dei suoi sudditi e, soprattutto, senza obbligarli con editti minacciosi alla fede da lui praticata<sup>24</sup>.

In realtà, Valentiniano, per quanto tollerante, si era mostrato favorevole al cristianesimo, da un lato, indicando le mete cui, sotto il profilo della politica religiosa, tendeva l'impero cristiano<sup>25</sup> e, dall'altro, emanando una serie di leggi 'filocristiane', nell'ambito delle quali è da annoverare di certo anche *CTh.* 9, 38, 3<sup>26</sup>.

<sup>23</sup> Così Di Berardino, «Tempo cristiano e la prima amnistia pasquale di Valentiniano I», cit., p. 149.

<sup>24</sup> Cfr., ad esempio, Amm. *Res gest.* 30, 9, 5: *Postremo hoc moderamine principatus inclaruit, quod inter religionum diversitates medium stetit, nec quemquam inquietavit, neque ut hoc coleretur, imperavit aut illud: nec interdictis minacibus, subiectorum cervicem ad id, quod ipse coluit, inclinabat, sed intemeratas reliquit has partes ut repperit.* Su questo aspetto della tolleranza religiosa di Valentiniano si veda L. De Giovanni, *Il libro XVI del Codice Teodosiano*, Napoli 1991<sup>3</sup>, pp. 31 s.

<sup>25</sup> Cfr., ad esempio, *CTh.* 16, 1, 1, con cui, non a caso, si apre il titolo «*De fide catholica*»: *IMPP. VAL(ENTINI)ANUS ET VALENS AA. AD SYMMACHUM P(RAE)FECTUM U(RBI): Quisquis seu iudex seu apparitor ad custodiam templorum homines Christianae religionis adposuerit sciat non salutis suae, non fortunis esse parcendum.* DAT. XV KAL. DECEMB. MED(IOLANO), VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE AA. CONSS.

<sup>26</sup> In questo senso cfr. De Giovanni, *Il libro XVI del Codice Teodosiano*, cit. p. 31 nota 32, il quale ricorda che «pure le fonti cristiane dell'epoca di Teodosio II tendono a presentare Valentiniano I come un imperatore del tutto ortodosso e che anzi, ai tempi del regno di Giuliano, aveva scontato la perseveranza nella fede con l'emarginazione e l'esilio». Dello stesso autore si veda anche *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, pp. 234 ss. Con riferimento alle leggi 'filocristiane' di Valentiniano cfr., ad esempio, pure il successivo provvedimento del medesimo imperatore in tema di 'amnistia pasquale' riportato in *CTh.* 9, 38, 4. Sulla politica religiosa di Valentiniano si veda, inoltre, Barzanò (a cura di), *Il cristianesimo nelle leggi di Roma imperiale*, cit., p. 70 s., secondo cui «gli imperatori Valentiniano I e Valente ripresero l'azione legislativa dal punto in cui l'aveva lasciata Costanzo, continuandola nel senso di rafforzare sempre più la posizione della Chiesa e dell'ortodossia cristiana». In questo senso cfr. anche Di Mauro Todini, *Indulgentia principis in età tardoantica*, cit., p. 195. Sulla particolare tolleranza in ambito religioso da parte di Valentiniano si veda Raimondi, «Gioia interiore e solennità pubblica», cit., pp. 286 s., la quale, però, ha precisato che la politica di libertà religiosa di Valentiniano «non implica necessariamente una posizione agnostica ma semmai una condotta, in materia religiosa, in base alla quale l'imperatore non solo è libero di aderire alla religione cristiana ma può anche agire pubblicamente in conformità con la propria fede purché questo non ostacoli

Va subito avvertito, tuttavia, che sarebbe di certo riduttivo interpretare *CTh.* 9, 38, 3 soltanto alla luce di un'influenza cristiana.

La legge, rivolta peraltro a tutti e non solo ai cristiani, probabilmente si inquadra in un discorso molto più complesso che investe anche altre problematiche.

A tal riguardo, occorre soffermarsi sul secondo aspetto di rilievo che si desume proseguendo nella lettura del testo e cioè la liberazione di tutti coloro *quos reatus adstringit, carcer inclusit*.

Con particolare riferimento al carcere, va ricordato che esso nell'esperienza giuridica romana non aveva la funzione di pena, ma di garantire la presenza degli imputati al processo e di custodire i condannati in attesa dell'esecuzione della sentenza.

Una parte della storiografia, tuttavia, ha da tempo evidenziato la tendenza degli organi giudicanti ad usare nella prassi il *carcer* come pena oltre che come misura di detenzione preventiva<sup>27</sup>.

Sul punto, ad esempio, si pensi agli abusi posti in essere dai governatori provinciali, i quali avevano l'abitudine di condannare al carcere, testimoniando così che, almeno in certi ambienti, esso fosse usato come pena.

Non a caso, proprio contro la diffusione di tale prassi, è molto significativa la nota affermazione del giurista Ulpiano, il quale è costretto a ribadire che *carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet*:

*D. 48, 19, 8, 9 Ulpian. 9 de off. proc.: Solent praesides in carcere continendos damnare aut ut in vinculis contineantur: sed id eos facere non oportet. Nam huiusmodi poenae interdictae sunt: carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet*<sup>28</sup>.

la libertà altrui di professare ciò che vuole, cosicché libertà religiosa e, ad esempio, solennizzazione pubblica della Pasqua possono coesistere».

<sup>27</sup> In questo senso si veda M. Balzarini, «Pene detentive e 'cognitio extra ordinem' criminale», in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, VI, Napoli 1984, pp. 2865 ss.; Messana, «Riflessioni storico-comparative in tema di carcerazione preventiva», cit., pp. 65 ss.; Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano*, cit., pp. 77 ss.; B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998<sup>2</sup>, pp. 94 ss.; Id., «La carcerazione di Nevio», in B. Santalucia, *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009, pp. 371 ss.; E. Franciosi, «La detenzione nella legislazione di Giustiniano», in *Koinonía* 37, 2013, pp. 295 ss., ivi ulteriore bibliografia. Su alcuni aspetti del carcere nella tarda antichità cfr., di recente, anche L. Minieri, «I commentariensi e la gestione del carcere in età tardoantica», in *Att. Acc. Rom. Cost.* 19, 2013, pp. 651 ss.

<sup>28</sup> Sul testo si veda, con l'indicazione della precedente bibliografia, Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano*, cit., pp. 93 ss.; Santalucia, *Diritto e processo*, cit., p. 254.

Ai fini della nostra indagine, inoltre, il dato che risulta interessante, con particolare riferimento alla situazione carceraria nell'età tardoantica, è quello concernente la condizione dei detenuti.

Sul punto va subito evidenziata una situazione di sovraffollamento a causa del fatto che i reclusi, soprattutto gli *humiliores*, non potevano fare affidamento su un processo immediato ed erano costretti a giacere in prigione per mesi o addirittura anni.

Nonostante i diversi interventi imperiali, infatti, tale situazione tendeva a persistere tanto che «le carceri erano sempre superaffollate, stipate di indiziati, molti dei quali innocenti, in attesa di giudizio, sottoposti al supplizio di una inevitabile e crudele morte lenta, per la scarsità del cibo, l'assoluta mancanza di norme igieniche – addirittura l'impossibilità di stendersi per riposare – sicché tutti, innocenti e colpevoli, subivano la stessa sorte atroce e disumana»<sup>29</sup>.

Sulle gravi carenze dell'organizzazione carceraria nell'età tardoantica di interesse risultano alcune testimonianze di Ammiano Marcellino e Libanio: il primo raffigura le carceri come luoghi di sofferenza pieni di detenuti, che spesso si procuravano la morte con l'impiccagione<sup>30</sup>; il secondo, in modo particolare nella sua quarantacinquesima orazione intitolata proprio «Sui prigionieri», descrive un contesto di grande degrado, nel quale i carcerati erano costretti a vivere in pessime condizioni igieniche ed alimentari ed a sottostare a violenze e soprusi da parte dei funzionari e dei custodi<sup>31</sup>.

Da questo punto di vista, pertanto, si può ipotizzare che il provvedimento di Valentiniano I (come altri successivi in tema di 'amnistia pasquale') sia stato dettato, oltre che da motivazioni di ordine religioso, anche per risolvere esigenze di carattere pratico concernenti il sovraffollamento delle prigioni al fine di ri-

<sup>29</sup> Le parole fra virgolette sono di L. De Salvo, «Giudici e giustizia ad Antiochia. La testimonianza di Libanio», in *Att. Acc. Rom. Cost.* 11, 1996, p. 503.

<sup>30</sup> Cfr., ad esempio, Amm., *Res gest.* 29, 1, 13: *Cumque nec carceres publici, iam distenti, inclusorum catervas, nec privata domicilia sustinerent, constipatione vaporata confertas, quoniam vinculis maxima pars eorum attinebatur, et suam et proximi cuiusque vicem omnes horrebant.* Cfr., inoltre, Amm., *Res gest.* 30, 5, 6: [...] *et flagitantium ministrorum amaritudine quidam expressi, cum non suppeteret quod daretur, erant perpetui carcerum inquilini: e quibus aliquos, cum vitae iam taederet et lucis, suspendiorum exoptata remedia consumpserunt.* Su alcuni aspetti di particolare interesse riguardanti i 'mali della giustizia' nell'età tardoantica si veda L. De Giovanni, «Gli imperatori e la 'giustizia'», in L. De Giovanni (a cura di), *Società e diritto nella tarda antichità*, Napoli 2012, pp. 89 ss., in particolare pp. 92 ss.

<sup>31</sup> Lib., *Or.* 45, 7 ss. Sull'importanza delle testimonianze di Libanio, con riferimento all'amministrazione della giustizia ad Antiochia, si veda, per una prima indicazione, De Salvo, «Giudici e giustizia ad Antiochia. La testimonianza di Libanio», cit., pp. 484, in particolare pp. 491 ss.

durre gli abusi di incarcerazione<sup>32</sup>.

*CTh.* 9, 38, 3, dunque, sarebbe stata sollecitata anche da un'esigenza di natura tecnica volta a ridurre gli abusi resi possibili nel sistema processuale tardoantico dalla persistenza del principio accusatorio accanto a quello inquisitorio<sup>33</sup>.

Come è ben noto, infatti, nel sistema repressivo della tarda antichità molto frequente è l'abuso del *ius accusandi*, di cui è testimonianza la grande attenzione prestata dagli imperatori alla disciplina dell'*accusatio* al fine di ridurre ogni eccesso: si pensi, solo per fare un esempio tra i più significativi, al noto *edictum de accusationibus* di Costantino<sup>34</sup>.

Considerato, quindi, che molti dei detenuti erano in carcere in attesa di giudizio, il provvedimento di Valentiniano, in qualche modo, sarebbe stato dettato anche dalla necessità di alleggerire l'amministrazione della giustizia.

Ma vi è di più. Oltre all'aspetto religioso e a quello tecnico-processuale è possibile fare un'ultima considerazione alla luce della parte finale di *CTh.* 9, 38, 3, dove si afferma che sono esclusi dall'amnistia i colpevoli di alcuni reati molto gravi: *Adtamen sacrilegus in maiestate, reus in mortuos, veneficus sive maleficus, adulter raptor homicida communionem istius muneris separentur*.

A mio avviso, particolarmente significativa è l'espressione *communione istius muneris*, con la quale l'atto di clemenza dell'imperatore viene definito co-

<sup>32</sup> In questo senso si veda già A. H. M. Jones, *Il tardo impero romano (284-602 d. C.)*, traduzione italiana, Milano 1974, pp. 736 ss., in particolare pp. 742 s. Si veda, anche, Lovato, *Il carcere nel diritto penale*, cit., p. 202, secondo il quale «Un punto di incontro, fra istanze dell'episcopato cattolico ed esigenze statuali, poteva essere rappresentato dai criteri che dovevano reggere l'organizzazione carceraria. Era desiderio della chiesa che le cadenze liturgiche fossero tenute in considerazione dal calendario civile? Uno dei modi per realizzare questa esigenza poteva consistere nella liberazione dei detenuti in occasione di speciali ricorrenze liturgiche, come la Pasqua di Resurrezione. Ciò tornava utile anche allo stato, perché consentiva lo 'soltimento' delle carceri. Il risultato della comunanza di interessi fu la legislazione imperiale sulle amnistie».

<sup>33</sup> Sul complesso tema del rapporto tra il sistema accusatorio e quello inquisitorio nel processo criminale tardoantico, oltre al fondamentale lavoro di M. Lauria, «'Accusatio- Inquisitio'. *Ordo-cognitio extra ordinem - cognitio: rapporti ed influenze reciproche*», in *Atti della R. Acc. Scienze Mor. e Pol. di Napoli*, 56, 1934, pp. 304 ss. = *Studii e ricordi*, Napoli 1983, pp. 277 ss., si veda, con l'indicazione della principale bibliografia, B. Santalucia, «*Accusatio e inquisitio nel processo penale romano di età imperiale*», in *Sem. Comp. de Der. Rom.* 14, 2002, pp. 179 ss. = *Altri studi di diritto penale*, cit., pp. 313 ss.; F. Pergami, «*Accusatio-inquisitio: ancora a proposito della struttura del processo criminale in età tardoantica*», in *Att. Acc. Rom. Cost.* 16, 2007, pp. 595 ss. = *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011, pp. 349 ss., che qui si cita.; Giglio, *Il problema dell'iniziativa nella 'cognitio' criminale*, cit., *passim*.

<sup>34</sup> Su alcune problematiche riguardanti la disciplina dell'*accusatio* nell'età tardoantica si veda D. A. Centola, «*La poena reciproci*», in L. De Giovanni (a cura di), *Società e diritto*, cit., pp. 105 ss., ivi ulteriore letteratura.

me un *munus*<sup>35</sup>, da intendersi dunque come un ‘dono’ concesso dal sovrano a tutti tranne i colpevoli di alcuni reati ritenuti talmente gravi da non lasciare nessuna possibilità di redenzione e, quindi, da rendere inutile la concessione del perdono.

Da questo punto di vista, dunque, traspare una certa ideologia paternalistica del potere imperiale, già presente nell’età del principato, secondo cui il sovrano è ritenuto padre e sommo protettore dei suoi sudditi.

Sull’argomento, di cui torneremo ad occuparci, quello che va evidenziato sin da adesso è che tale ideologia troverà conferma anche in altri provvedimenti di clemenza pasquale.

### 3. Altri significativi interventi imperiali di clemenza in occasione della Pasqua.

Il successivo provvedimento di ‘indulgenza pasquale’ è ancora un’altra costituzione dello stesso Valentiniano I<sup>36</sup>:

*CTh.* 9, 38, 4 IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, VALENS ET GR(ATI)ANUS AAA. AD OLYBRIUM P(RAEFECTUM) U(RBI). *Paschae celebritas postulat, ut, quoscumque nunc aegra exspectatio quaestionis poenaeque formido sollicitat, absolvamus. Decretis tamen veterum mos gerendus est, ne temere homicidii crimen, adulterii foeditatem, maiestatis iniuriam, maleficiorum scelus, insidias venenorum raptusque violentiam sinamus evadere.* LECTA VIII ID. IUN. VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE II AA. CONSS.<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> Sui diversi significati di *munus* nell’esperienza giuridica romana si veda Dirksen, s.v. *Munus*, in *Manuale latinitatis fontium*, cit., pp. 606 s., dove sono ricordati quelli di *largitio*, *erogatio publica sumtuosa*, dopo quelli di *partes*, *opera*, *ministerium* e di *officium publicum*.

<sup>36</sup> Dello stesso imperatore, inoltre, nel titolo «*De indulgentiis criminum*» del Codice Teodosiano viene riportata un’ulteriore legge - non riguardante tuttavia l’indulgenza in occasione della Pasqua - con la quale viene negata l’*indulgentia* imperiale al senato: *CTh.* 9, 38, 5 IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, VALENS ET GR(ATI)ANUS AAA. AD SENATUM. *Indulgentia, patres conscribiti, quos liberat notat nec infamiam criminis tollit, sed poenae gratiam facit. In uno hoc aut in duobus reis ratum sit: qui indulgentiam senatui dat, damnat senatum.* DAT. XIII KAL. IUN. TREV(IRIS) GR(ATI)ANO A. II ET PROBO CONSS.

<sup>37</sup> Sul testo si veda, per un primo riferimento, Waldstein, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht*, cit., pp. 190 s.; F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano e Valente*, cit., p. 393; Barzanò (a cura di), *Il cristianesimo nelle leggi di Roma*, cit., pp. 215 s.; Di Mauro Todini, *Indulgentia principis in età tardoantica*, cit., pp. 196 ss.; Raimondi, «Gioia interiore e solennità pubblica», cit., pp. 273, 278.



La legge, in base alla *subscriptio*, risalirebbe al giugno del 368 d. C.; tuttavia, è da preferire l'orientamento prevalente della storiografia che la colloca nel 370 d. C., quando il destinatario Olibrio ricopriva la carica di *praefectus urbi*<sup>38</sup>.

Nel testo si afferma che la festività della Pasqua richiede (*postulat*) che siano assolti coloro che ora sono tormentati dalla dolorosa attesa del processo (*aegra expectatio quaestionis*) e dal timore della pena (*poenae formido*)<sup>39</sup>.

Viene, però, chiarito che la consuetudine (*mos*) deve essere applicata in base ai decreti degli antichi (*decretis veterum*) affinché non si permetta che rimangano impuniti i reati di omicidio, adulterio, maleficio, avvelenamento e rapimento.

Ai fini della nostra indagine, dunque, il testo risulta di rilievo, in primo luogo, perché conferma l'importanza della motivazione religiosa alla base del provvedimento di clemenza.

Sotto questo profilo, difatti, *CTh.* 9, 38, 4 è di particolare interesse non solo perché fin dalle prime parole si mette in risalto il valore della *Paschae celebritas*, ma soprattutto perché il susseguirsi in tempi brevi di due leggi dello stesso imperatore, volte a riconoscere l'«amnistia pasquale», è la spia di un orientamento imperiale che va affermandosi in materia, risultando essere l'inizio di una prassi che tende evidentemente a stabilizzarsi in modo veloce.

A tal riguardo è, altresì, significativa la differente formulazione del dettato normativo iniziale di *CTh.* 9, 38, 4 (*Paschae celebritas postulat*), rispetto a quello

<sup>38</sup> Sui problemi della datazione si veda, con l'indicazione della precedente storiografia, Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano e Valente*, cit., p. 393, il quale inoltre evidenzia che «la costituzione, che concedeva la consueta amnistia in occasione della Pasqua, dev'essere stata emanata prima del 28 marzo, data in cui cadeva nel 370 la festività». Sul punto cfr. anche Barzanò (a cura di), *Il cristianesimo nelle leggi di Roma*, cit., p. 215 nota 18; Raimondi, «Gioia interiore e solennità pubblica», cit., p. 278 nota 53.

<sup>39</sup> L'atto di clemenza, pertanto, sarebbe sopraggiunto in una fase in cui il procedimento penale non si sarebbe ancora concluso: sul punto cfr. C. Pharr, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions*, cit., p. 253, che traduce l'espressione *quoscumque nunc aegra expectatio quaestionis poenaeque formido sollicitat* in «persons now tormented by the unhappy expectation of judicial investigation under torture and the fear of punishment». In questo senso si veda anche Di Mauro Todini, *Indulgentia principis in età tardoantica*, cit., p. 198, secondo la quale «questa *aegra expectatio quaestionis*, espressione che rende con molta efficacia il clima di timorosa attesa, induce a ritenere che si tratti di una fase precedente l'interrogatorio e l'eventuale tortura, cioè una fase del processo indubbiamente molto temuta». Di opinione parzialmente diversa è Raimondi, «Gioia interiore e solennità pubblica», cit., p. 273, secondo cui, in *CTh.* 9, 38, 4, «l'«amnistia» consiste in un provvedimento di *absolutio* di quanti sono in attesa di giudizio e di coloro che sono scossi dalla *poenae formido*, espressione che parrebbe indicare chi è già stato condannato».

della precedente *CTh.* 9, 38, 3 (*Ob diem paschae, quem intimo corde celebramus*), dal momento che mentre in *CTh.* 9, 38, 3 emerge l'elemento di novità dell'atto di clemenza caratterizzato dal suo aspetto più intimistico dettato dall'esigenza di celebrare la festa della Pasqua nel profondo del cuore dell'imperatore, in *CTh.* 9, 38, 4, invece, l'"indulgenza pasquale" risulta per certi versi un dato acquisito ed atteso dai sudditi, come è confermato peraltro dall'uso di *'postulat'*, che lascia trasparire una richiesta, che il sovrano in quanto imperatore cristiano deve in qualche modo prendere in considerazione.

Il testo, inoltre, risulta interessante anche con riferimento ai gravi reati per i quali è esclusa l'amnistia.

Nel confermare, infatti, l'opportunità di concedere il provvedimento di clemenza in occasione della Pasqua, l'imperatore ritiene opportuno ribadire che bisogna rispettare la consuetudine sulla base dei decreti degli antichi di evitare che non siano puniti gli autori dei crimini più gravi, quali l'omicidio, l'adulterio, il maleficio, la lesa maestà, l'avvelenamento e il rapimento.

Con riferimento a tale elenco, va ricordato che, ancora una volta, sono indicati i *crimina* ritenuti più pericolosi e, peraltro, già elencati in *CTh.* 9, 38, 3, con l'unica esclusione della violazione dei sepolcri<sup>40</sup>.

Da un punto di vista stilistico, però, va posto in evidenza che mentre in *CTh.* 9, 38, 3, per quanto concerne l'esclusione dal perdono imperiale, l'elenco è strutturato dando risalto agli autori colpevoli dei gravi reati: *sacrilegus in maiestate, reus in mortuos, veneficus sive maleficus, adulter, raptor e homicida*; invece, in *CTh.* 9, 38, 4 viene preferito l'aspetto oggettivo dando rilievo alle singole fattispecie criminose escluse: *homicidii crimen, adulterii foeditas, maiestatis iniuria, maleficiorum scelus, insidiae venenorum raptusque violentia*.

Quello che, comunque, rileva, ai nostri fini, è che *CTh.* 9, 38, 4 rappresenta l'inizio di una prassi che sarà confermata anche dai successori di Valentiniano I.

A tal proposito, risulta estremamente interessante una costituzione appartenente alla cancelleria occidentale degli imperatori Graziano e Valentiniano II, promulgata a Roma nel 381 d. C.:

*CTh.* 9, 38, 6 IMPPP. GRA(TIAN)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. AD ANTIDIUM V. C. VIC(ARI)UM. *Paschalis laetitiae dies ne illa quidem gemere sinit ingenia, quae flagitia fecerunt; pateat insuetis horridus carcer ali-*

<sup>40</sup> Per quanto concerne l'esclusione dei reati più gravi dall'"indulgenza pasquale" si veda già Gothofredus, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, III, cit. p. 274, il quale evidenzia che le *Indulgentiae* riguardavano soltanto i *'leviora delicta'* e non i *crimina* più atroci, da ritenersi pertanto imperdonabili.

*quando luminibus. Alienum autem censemus ab indulgentia, qui nefariam criminum conscientiam in maiestatem superbe animaverit, qui parricidalis furore raptus sanguine proprio manum tinxit, qui cuiusque praeterea hominis caede maculatus est, qui genialis tori ac lectuli fuit invasor alieni, qui verecundiae virginalis raptor extitit, qui venerandum cognati sanguinis vinculum profano caecus violavit incestu, vel qui noxiis quaesita graminiibus et diris innumurata secretis mentis et corporis venena composuit, aut qui sacri oris imitator et divinorum vultuum adpetitor venerabiles formas sacrilegio eruditus inpressit. His ergo tali quoque sub absolute damnatis indultum nostrae serenitatis eo praecepti fine concludimus, ut remissionem veniae crimina nisi semel commissa non habeant, ne in eos liberalitatis augustae referatur humanitas, qui inpunitatem veteris admissi non emendationi potius quam consuetudini deputarunt. RECITATA XII KAL. AUG. ROM(AE) SYAGRO ET EUCHERIO CONSS.<sup>41</sup>.*

La legge, indirizzata al vicario *Antidius*, conferma, sin dall'inizio, l'importanza della gioia della festività pasquale quale fondamento dell'atto di clemenza.

Si ribadisce, infatti, che il giorno di letizia pasquale non permette di tenere in prigione coloro che hanno commesso scelleratezze (*flagitia*), prevedendo che l'orrido carcere si spalanchi all'inconsueta luce del giorno.

Viene precisato, tuttavia, che deve rimanere estraneo all'indulgenza chi ha una nefanda coscienza dei crimini: in particolare, sono esclusi coloro che si sono resi colpevoli di lesa maestà, parricidio, omicidio, adulterio, rapimento di una vergine, incesto, avvelenamento e sacrilegio.

Si tratta ancora una volta di *crimina* - concernenti la sfera politica oppure contro la persona o la morale sessuale e religiosa - considerati particolarmente gravi ed in quanto tali non perdonabili.

Ai fini della nostra indagine, inoltre, di estremo interesse risulta la parte conclusiva della costituzione, laddove si prevede che la *remissio* può essere concessa solo nel caso di reati commessi una sola volta. Il perdono, pertanto, non va riconosciuto a coloro che, con una terminologia moderna, sono definiti recidivi<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> Sulla legge cfr., per una prima indicazione, Waldstein, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht*, cit., pp. 191 ss.; Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano*, cit., p. 203; Di Mauro Todini, *Indulgentia principis in età tardoantica*, cit., pp. 196 ss.; Raimondi, «Gioia interiore e solennità pubblica», cit., p. 273 e, di recente, Navarra, *La recidiva nell'esperienza giuridica romana*, cit., pp. 172 ss.

<sup>42</sup> Secondo Navarra, *La recidiva nell'esperienza giuridica*, cit., p. 174 «l'esclusione non riguarda soltanto chi commetta nuovamente lo stesso crimine per il quale è già stato una volta condannato, ma tutti coloro che, già rei, siano ricaduti nel reato anche di specie diversa. Impiegando nozioni moderne si potrebbe affermare che l'amnistia non si applica in caso di recidiva generica».

È questa, come ben si intende, una significativa novità introdotta per la prima volta dal legislatore e confermata anche da provvedimenti successivi<sup>43</sup>.

Con particolare riferimento a *CTh.* 9, 38, 6, si chiarisce, infatti, che l'*humanitas liberalitatis augustae* non potrà giovare a quelli che considerano l'impunità del loro precedente reato un invito alla consuetudine a delinquere piuttosto che un'occasione per emendarsi (*ne in eos liberalitatis augustae referatur humanitas, qui impunitatem veteris admissi non emendationi potius quam consuetudini deputarunt*).

Dalla lettura della clausola conclusiva di *CTh.* 9, 38, 6, dunque, due sono - a mio avviso - i profili di rilievo che emergono: da un lato, l'*humanitas liberalitatis augustae* quale fondamento del potere di clemenza imperiale e, dall'altro, la funzione di emenda del perdono.

Per quanto concerne il primo aspetto, va sottolineato che dal riferimento all'*humanitas* degli imperatori traspare una concezione paternalistica del potere imperiale, peraltro già presente, anche se non in maniera così palese, sin dalla prima costituzione in tema di 'amnistia pasquale' (*CTh.* 9, 38, 3), dove l'atto di clemenza viene definito come un 'dono' concesso dal sovrano.

Si tratta, pertanto, di una visione del potere imperiale, di certo influenzata anche dalla morale cristiana, ma che in qualche modo è pure espressione dell'ideologia paternalistica dell'imperatore inteso quale padre e sommo protettore dei suoi sudditi.

<sup>43</sup> Sul punto cfr., ad esempio, *CTh.* 9, 38, 10 IMPPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. ET THEOD(OSIUS) A. ROMULO P(RAEFECTO) P(RAETORIO). *Omnes omnium criminum reos vel deportatione depulso vel relegatione aut metallis deputatos, quos insulae variis servitutibus aut loca desolata susceperunt, hac nostra indulgentia liberamus, separatis illis, qui ad locum poenae destinatum contra iudicum sententias ire noluerunt. Indignus est enim humanitate, qui post damnationem commisit in legem.* DAT. VIII ID. AUG. RAV(ENNAE) STILICHONE ET AURELIANO CONSS. Sebbene il testo non sia riferito in modo esplicito alla recidiva, è stato sottolineato di recente come «non può tuttavia non vedersi una stretta connessione tra l'idea, espressa in *CTh.* 9, 38, 10, che è *indignus humanitate* (e rimane pertanto escluso dal provvedimento di indulgenza) il criminale che dopo la sentenza di condanna *commisit in legem*, vale a dire che abbia infranto ulteriormente la legge e quella, enunciata in *CTh.* 9, 38, 6, che possono essere perdonati soltanto quanti hanno delitto un'unica volta: rispondono ad un criterio comune» (così Navarra, *La recidiva nell'esperienza giuridica*, cit., p. 180). Risulta opportuno ricordare, inoltre, che il principio contenuto nella clausola finale di *CTh.* 9, 38, 6, secondo cui l'indulgenza può essere concessa solo nel caso di reati commessi una sola volta, viene confermato anche in età giustiniana dal momento che la medesima clausola viene riprodotta nel Codice di Giustiniano in chiusura di *CJ.* 1, 4, 3. È interessante evidenziare, infine, che l'idea secondo cui non meritano la clemenza coloro che, dopo essere stati già condannati, tornano a delinquere nuovamente è stata recepita in qualche modo anche dal nostro codice penale, dove all'art. 151 (ultimo capoverso) testualmente si afferma che «l'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente».

Sul punto, difatti, è stato opportunamente osservato che «il contenuto giuridico della costituzione ha il sapore della precettistica di stampo etico-religioso, che esalta, insieme alla ‘emenda’ del colpevole, la benevolenza imperiale, l’*humanitas*, punto di congiunzione fra ideale laico dell’impero e professione di fede cristiana»<sup>44</sup>.

Strettamente connesso all’*humanitas* imperiale è anche il secondo aspetto rilevante che si desume dalla clausola conclusiva di *CTh.* 9, 38, 6 e cioè la funzione di emenda del perdono. In questo caso, infatti, risulta molto significativo richiamare l’attenzione non sulla funzione della pena, tematica su cui peraltro notevole è l’interesse mostrato dalla storiografia<sup>45</sup>, ma sulla particolare finalità

<sup>44</sup> Così Lovato, *Il carcere nel diritto penale*, cit., p. 203. Sull’*humanitas* come elemento significativo alla base della legislazione imperiale si veda, per un primo riferimento, con l’indicazione della precedente bibliografia, A. Palma, *Humanior interpretatio. ‘Humanitas’ nell’interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino 1992, pp. 1 ss.; Id., *Benignior interpretatio. Benignitas nella giurisprudenza e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino 1997, pp. 1 ss. Si veda anche G. Crifò, «A proposito di *humanitas*», in *Ars boni et aequi. Festschrift für Wolfgang Waldstein zum 65. Geburtstag*, Stuttgart 1993, pp. 79 ss., il quale, con riguardo all’*humanitas* e ai termini collegati, opportunamente si chiede: «il ‘diligere’ nelle fonti tardo-imperiali rispecchia la novità cristiana – e, in tal caso, entro quali limiti – o dipende invece da altri motivi?» (p. 82). Su alcuni aspetti riguardanti il concetto di *humanitas* nella giurisprudenza romana si veda L. Garofalo, «L’*humanitas* nel pensiero della giurisprudenza classica», in L. Garofalo, *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Saggi*, Padova 2005, pp. 1 ss. Di recente, cfr. Navarra, *La recidiva nell’esperienza giuridica romana*, cit., pp. 174 ss.

<sup>45</sup> Sul complesso tema della funzione della pena nell’esperienza giuridica romana si veda, con l’indicazione della principale bibliografia e fonti, F. M. De Robertis, «La funzione della pena nel diritto romano», in *Studi in onore di Siro Solazzi*, Napoli 1948, pp. 169 ss. = *Scritti vari di diritto romano*, III, *Diritto penale*, Bari 1987, pp. 5 ss., che qui si cita; dello stesso autore si vedano pure «La variazione della pena nel diritto romano» e «La variazione della pena ‘pro modo admissi’», ora raccolti in *Scritti vari di diritto romano*, III, *Diritto penale* cit., pp. 403 ss. e pp. 525 ss.; U. Brasiello, s.v. *Pena*, in *Novissimo digesto italiano* XII (1965) pp. 808 ss.; O. Diliberto (a cura di), *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano. Atti del deuxième colloque de philosophie pénale*, Cagliari, 20-22 aprile 1989, Napoli 1993, passim; B. Santalucia, s.v. *Pena criminale*, in *Enciclopedia del Diritto* XXXII (1982) pp. 734 ss. = *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, pp. 233 ss., che qui si cita; A. Calore, «La ‘pena’ e la ‘storia’», in *Diritto@storia* 3, 2004, pp. 1 ss.; J. Zablocki, «La pena del taglione nel diritto romano», in C. Cascione e C. Masi Doria (a cura di), *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, VIII, Napoli 2007, pp. 5991 ss.; E. Cantarella, «La ‘ulciscendi libido’», in *Index* 37, 2009, pp. 132 ss.; A. Wacke, «Le finalità della sanzione penale nelle fonti romane», in *Index* 37, 2009, pp. 137 ss.; L. Gutiérrez Masson, «Control de las mentes, función paradigmática de la pena y función simbólica del derecho en la experiencia jurídica romana», in *Att. Acc. Rom. Cost.* 19, 2013, pp. 616 ss. Sul punto, inoltre, di recente cfr. A. Calore - A. Sciumè (a cura di), *La funzione della pena in prospettiva storica ed attuale. Atti del convegno della Società Italiana di Storia del Diritto*, Brescia 16 e 17 ottobre 2009, Milano 2013, pp. 1 ss., dove, con riferimento all’esperienza antica, si vedano i saggi di E. Cantarella, «I greci e la funzione della pena», pp. 1 ss.; B. Santalucia, «*Metu coercendos esse homines putaverunt*. Osservazioni sulla

del perdono che è dato sul presupposto del ravvedimento del reo.

L'imperatore concede l'indulgenza in occasione della Pasqua non per una mera consuetudine, ma al fine di riportare i colpevoli sulla retta via ed evitare così che possano delinquere di nuovo.

Da questo punto di vista, pertanto, il perdono non solo risponderrebbe ad un'esigenza di carattere etico volta al bene dei destinatari dell'atto di clemenza, ma sarebbe finalizzato anche ad evitare che si ripetano in futuro i reati già commessi e, quindi, a garantire in qualche modo l'ordine sociale.

In tal senso, dunque, appare comprensibile anche l'esclusione dal perdono prevista per i recidivi.

Con molta probabilità, si può ipotizzare che, a seguito di casi di delinquenti che, una volta perdonati, hanno continuato a delinquere commettendo gli stessi reati, si sia avvertita la necessità di chiarire che la concessione dell'indulgenza non deve, di certo, vanificare le misure repressive stabilite per i singoli reati. In altre parole, si è sentito il bisogno di precisare che il riconoscimento del perdono non deve essere inteso come un incentivo a delinquere di nuovo, sperando magari nell'impunità grazie alla frequente adozione dei provvedimenti di indulgenza, bensì come un'occasione di ravvedimento per coloro che ne sono beneficiati.

Per quanto concerne questa particolare funzione di emenda del perdono, è interessante sottolineare che tale aspetto - insieme ad altri che caratterizzano i provvedimenti di clemenza finora esaminati - risulta confermato anche in una legge promulgata nello stesso periodo di *CTh.* 9, 38, 6 dall'imperatore Teodosio I e tramandata al di fuori del Codice Teodosiano<sup>46</sup>:

*Const. Sirm. 7 IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. AD EUTROPIUM PRAEFECTUM PRAETORII. Placida beneficia lenitatis dei omnipotentis arbitrio commoti pro felicitate saeculi publicamus, ut illos, quos imminentis supplicii terror exagitat, insperatae miserationis indultio securitati perpetuae restitutos ad communis vitae gaudia depulsa culparum acerbitate perducat, ut novae reparationis luce perfusi melioris vitae teneant novitatem. Ideo denique pro festivitàte paschali, quam communi et praecelsa professione veneramus, noxas remittimus, ut ii, quos mansuetudinis nostrae indulgentia liberarit, melioris instituti praecepta sectantes nihil periculosum audeant perpetrare, Eutropi parens carissime atque amantissime, exceptis his, quos quinque*

funzione della pena nell'età del Principato», pp. 15 ss.; G. Barone Adesi, «Religio e polifunzionalità della pena tardoantica», pp. 33 ss.

<sup>46</sup> Sulla datazione della legge, da individuarsi tra il 380 e il 381 d. C., si veda Barzanò (a cura di), *Il cristianesimo nelle leggi di Roma*, cit., p. 231.

*inmanitas criminum minime patitur relaxari, ceteros carceris custodia liberatos statui pristino restituat, ut communi traditi libertati concessae securitatis gratia perfruantur*<sup>47</sup>.

Nel testo, indirizzato al prefetto del pretorio Eutropio, dopo il riferimento all'onnipotenza di Dio che spinge il legislatore, si prevede l'indulto di un'insperata commiserazione' (*insperatae miserationis indultio*) per coloro che sono scossi dal timore dell'imminente supplizio affinché, 'conquistati dalla luce di un profondo rinnovamento', mantengano una vita migliore (*ut novae reparationis luce perfusi melioris vitae teneant novitatem*).

Ma vi è di più. La funzione di emenda del perdono risulta ancora più chiara da quanto si afferma successivamente nel dettato normativo di *Const. Sirm. 7*: dopo il consueto richiamo all'importanza della festività pasquale (*ideo denique pro festività paschali, quam communi et praecelsa professione veneramur*), si afferma in modo esplicito che sono condonate le pene (*noxas remittimus*) affinché quelli che sono liberati dall'*indulgentia mansuetudinis*, nel cercare gli insegnamenti di un orientamento migliore, non osino commettere nulla di pericoloso.

Nella parte conclusiva del testo, infine, si sottolinea che il provvedimento di clemenza riguarda tutti tranne i colpevoli di uno dei *quinque crimina*, poiché la notevole gravità dei reati commessi non permette ai condannati di essere liberati, mentre tutti gli altri devono essere scarcerati e restituiti alla loro condizione precedente.

Ancora al tema dell'"indulgenza pasquale" sono dedicate altre due costituzioni di Valentiniano II, che confermano che i provvedimenti di clemenza in occasione della Pasqua sono divenuti ormai una prassi sempre più consolidata.

Nella prima, risalente al 22 marzo del 384 d. C. e indirizzata al vicario Marciano, si ribadisce che la reverenza per la solenne festività spinge l'imperatore ad ordinare che tutti gli accusati di un reato meno grave devono essere liberi dal 'pericolo del carcere' e dal 'timore della pena'.

Anche in questo caso, tuttavia, sono elencati gli *scaelera saeviora* che sono esclusi, per la loro gravità, dall'atto di clemenza: lesa maestà, omicidio, veneficio, maleficio, stupro, adulterio, sacrilegio, profanazione di sepolcri, rapimento e falsificazione di monete:

<sup>47</sup> Sul testo si veda Waldstein, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht*, cit., pp. 190 s.; Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano*, cit., p. 205; Barzanò (a cura di), *Il cristianesimo nelle leggi di Roma*, cit., pp. 231 s.; Di Mauro Todini, *Indulgentia principis in età tardoantica*, cit., pp. 207 ss.; Raimondi, «Gioia interiore e solennità pubblica», cit., p. 274.

*CTh. 9, 38, 7* IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. AD MARCIANUM VIC(ARIUM). *Religio anniversariae obsecrationis hortatur, ut omnes omnino periculo carceris metuque poenarum eximi iuberemus, qui leviore crimine rei sunt postulati: Unde apparet eos excipi, quos atrox cupiditas in scelera compulit saeviora: in quibus est primum crimen et maxime maiestatis, deinde homicidii veneficique ac maleficiorum, stupri atque adulterii parique immanitate sacrilegii sepulchrique violatio, raptus monetaeque adulterata figuratio.* DAT. XI KAL. APRIL. MED(IOLANO) RICHOMERE ET CLEARCHO CONSS.<sup>48</sup>.

Ancora più esplicita, ai fini del consolidamento della prassi dell' 'indulgenza pasquale', risulta essere l'altra costituzione di Valentiniano II del 385 d. C, rivolta al prefetto del pretorio Neoterio:

*CTh. 9, 38, 8* IMPPP. GRA(TIAN)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. AD NEOTERIUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. *Nemo deinceps tardiores fortassis affatus nostrae perennitatis exspectet: exsequantur iudices, quod indulgere consuevimus. Ubi primum dies paschalis extiterit, nullum teneat carcer inclusum, omnium vincla solvantur. Sed ab his secernimus eos, quibus contaminari potius gaudia laetitiamque communem, si dimittantur, advertimus. Quis enim sacrilego diebus sanctis indulgeat? Quis adultero vel incesti reo tempore castitatis ignoscat? Quis non raptorem in summa quiete et gaudio communi persequatur instantius? Nullam accipiat requiem vinculorum, qui quiescere sepultos quadam sceleris immanitate non sivit; patiatur tormenta veneficus maleficus adulteratorque monetae; homicida quod fecit semper expectet; reus etiam maiestatis de domino, adversum quem talia molitus est, veniam sperare non debet.* DATA V KAL. MAR. MED(IOLANO) ARCADIO A. I ET BAUTONE V. C. CONSS.<sup>49</sup>.

Con il provvedimento l'imperatore invita i *iudices* a non attendere la proclamazione dell'indulgenza imperiale, ma ordina che, giunto il giorno di Pa-

<sup>48</sup> Nell'*inscriptio* della legge è erroneamente indicato anche il nome dell'imperatore Graziano che, tuttavia, era stato assassinato nel 383 d. C. Sulla costituzione cfr., per una prima indicazione, Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano*, cit., pp. 203 s.; Di Mauro Todini, *Indulgentia principis in età tardoantica*, cit., pp. 218 ss.

<sup>49</sup> Anche in questo caso risulta inesatto nell'*inscriptio* il riferimento all'imperatore Graziano, morto nel 383 d. C. Sul testo si veda, per una primo riferimento, Waldstein, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht*, cit., pp. 192 s.; Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano*, cit., pp. 204 s.; Di Mauro Todini, *Indulgentia principis in età tardoantica*, cit., pp. 221 ss.; Raimondi, «Gioia interiore e solennità pubblica», cit., p. 274 e, recentemente, Navarra, *La recidiva nell'esperienza giuridica romana*, cit., pp. 176 s.



squa, nessuno resti chiuso in carcere e *omnium vincla solvantur*.

Anche in questo caso, tuttavia, è prevista l'eccezione per i colpevoli di reati molto gravi che, con la loro libertà, potrebbero rovinare la gioia e la letizia comune (*ab his secernimus eos, quibus contaminari potius gaudia laetitiamque communem, si dimittantur, advertimus*).

In particolare – si specifica nel testo – non devono essere liberati i sacrileghi, gli adulteri, i rei di incesto, i rapitori, i violatori di sepolcri, gli avvelenatori, gli autori di maleficio, i falsificatori di monete, i colpevoli di omicidio e di lesa maestà<sup>50</sup>.

Come ben si intende, ai fini del nostro discorso, risulta di grande interesse la parte iniziale di *CTh.* 9, 38, 8 poiché viene affermato che l'«indulgenza pasquale» deve essere automaticamente applicata dai *iudices* in occasione della Pasqua, anche se non vi sia stato ancora il provvedimento imperiale di clemenza.

Sotto questo aspetto, pertanto, risulta evidente la differenza tra *CTh.* 9, 38, 8 e le precedenti costituzioni sull'argomento, dove l'«indulgenza pasquale» era contraddistinta per la sua eccezionalità.

In *CTh.* 9, 38, 8, invece, l'indulgenza sembra non avere più quel carattere di provvedimento eccezionale che presentava in origine, poiché l'imperatore dispone che la liberazione dei prigionieri in occasione della Pasqua possa essere effettuata direttamente dai *iudices*, nella consapevolezza dell'esistenza di una consuetudine imperiale ad *indulgere* (*quod indulgere consuevimus*), senza necessariamente attendere il relativo provvedimento del sovrano.

In qualche modo, dunque, la concessione annuale dell'«indulgenza pasquale» viene ad essere stabilizzata<sup>51</sup>.

Va ricordato, inoltre, che mentre Valentiniano II in Occidente emana *CTh.* 9, 38, 8, Teodosio I promulga in Oriente, il 22 aprile del 386 d. C., un'altra legge sull'argomento, pervenutaci al di fuori del Codice Teodosiano:

<sup>50</sup> Cfr. anche l'*interpretatio* a *CTh.* 9, 38, 8: *Sacrilegus adulter incestus reus, raptor sepulchrorum violator veneficus maleficus adulterator monetae homicida diebus paschae nullatenus absolvantur. Reliqui omnes, quos minorum causarum culpa constringit, diebus venerabilis paschae specialiter absolvantur*.

<sup>51</sup> L'«indulgenza pasquale», pertanto, da «occasionale» sarebbe diventata «permanente»: in questo senso cfr. Jones, *Il tardo impero romano*, cit., p. 743; Raimondi, «Gioia interiore e solennità pubblica», cit., p. 274 e, recentemente, Navarra, *La recidiva nell'esperienza giuridica romana*, cit., pp. 176 s. Va sottolineato, inoltre, che della prassi di concedere l'«amnistia pasquale» vi sono tracce anche in alcune testimonianze letterarie: cfr., ad esempio, Giovanni Crisostomo, *VI Homilia de Statuis* (PG 49, col. 84); Cassiodoro, *Var.* 11, 40; Ambrogio, *Ep.* 76, 6, sulle quali si veda Raimondi, «Gioia interiore e solennità pubblica», cit., pp. 269 ss.

*Const. Sirm. 8 IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS. Studiis nostrae serenitatis, quibus etiam praeter consuetudinem statutae adque annuae lenitatis ad propagandas ex more indulgentias naturali beneficio semper animamur, desideratum bonis mentibus tempus advenit. Neque enim alias magis talibus beneficiis imperatoriam decet aequare pietatem, quam cum toto penitus orbe terrarum sacer dies festiva sollemnitate reparatur. Et nos quidem praeter hanc velut indictam et a maioribus traditam pro religionis observatione clementiam liberandis paene omnibus, quos legum severitas strinxerit, effusa penitus humanitate operam sacrae mentis exserimus. Quin per omne hoc, quod inter venerandos et celebres dies medium fluit tempus, catenis levamus, exilio solvimus, a metallo abstrahimus, deportationibus liberamus, cum satis constet nullum prope diem esse, quo non aliquid clemens sanctumque iubeamus, censentes nos etiam damnum quoddam horarum pati, si qui liberetur nullus occurreret. Ex quo apparet properato nos semper arripere istam necessariam exsolvendis, quatenus tamen iusta humanitas patitur, legibus sanctioniamque continuamus omnibus temporum metis voluntariam. Neque enim convenit inter festivas caerimonias et venerabiles sacri temporis ritus strepere infelicitium dissonas voces, trahi ad communem misericordiam horrentibus passis feraliter crinibus reos, audiri tractos ex imo pectore gemitus, cum utique bene sibimet sacra et laeta conveniant et non deceat inter serena votorum ac dicatas aeterno numini pias voces aliquid triste sentire audire conspiceri. Unde notam beneficiis nostris non sopprimimus lenitatem, aperimus quin etiam carcerem, vincla deponimus, inpexos tenebrosae pedore custodiae crines decenter amovemus. Eripimus omnes feralibus poenis praeter eos, quibus pro magnitudine scelerum non decet subveniri. Habeant illa generalibus excepta indulgentiis crimina suum fatum et competens maiorum scelerum reos exitus teneat. Nullius nos manibus in absolvendis iniuriam faciemus homicidis; nullius inultos toros remissio adulteriorum ac talium scelerum supplicio deseremus; causam, quae late tenditur, maiestatis integram reservamus. Non aliquos in astra peccantes, non venerarios aut magos, non falsae monetae reos absolvendorum felicitati conectimus: si quidem digni non sunt festivae lucis usura, a quibus graviora commissa sunt, quam prudens solet liberare clementia. Et ne diutius in hac criminum serie laetior versetur oratio, exceptis solitis notisque criminibus alios relaxamus, Antiochine carissime ac iucundissime. Quocirca spectabilitas tua nostrae mansuetudinis scita quantocius iubebit impleri, ut velocius laeta propagentur, adque in communi omnium celebritate suspendi, quicumque meretur absolvi. DATA X KAL. MAI. CONSTANTINOPOLI HONORIO NOBILISSIMO PUERO ET EVODIO CONSS.<sup>52</sup>.*

<sup>52</sup> Sul testo si veda, per una primo riferimento, Waldstein, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht*, cit., pp. 193 s.; Di Mauro Todini, *Indulgentia principis in età tardoantica*, cit., pp. 227 ss.

Con questo provvedimento, Teodosio I richiama, sin dall'inizio del testo, la consuetudine della benevolenza imperiale, ormai stabilita a cadenza annuale ed esercitata in base al naturale e benefico *mos*.

In particolare, l'imperatore fa riferimento alla clemenza tramandata dagli antichi per l'osservanza della religione e dispone la liberazione di quasi tutti coloro che la 'severità delle leggi' aveva rinchiuso in carcere (*liberandis paene omnibus, quos legum severitas strinxerit*).

È significativo, inoltre, che l'imperatore riconosce il beneficio della libertà non solo nel giorno della ricorrenza pasquale, ma anche in quelli precedenti e successivi alla festività: si ordina, infatti, che, nel tempo che passa *inter venerandos et celebres dies*, i prigionieri siano liberati dalle catene, gli esiliati dall'*exilium*, i condannati *ad metalla* dalle miniere, i deportati dalla *deportatio* affinché non vi sia nessun giorno nel quale l'imperatore non ordini 'qualcosa di clemente e di santo' (*cum satis constet nullum prope diem esse, quo non aliquid clemens sanctumque iubeamus*).

Nel prosieguo del testo viene pure chiarita quale era la giustificazione dell'atto di clemenza di Teodosio nel momento in cui si afferma, con una terminologia caratterizzata da una certa enfasi, che non risulta opportuno che tra le cerimonie festive ed i riti venerabili del sacro tempo liturgico si ascoltino le voci dissonanti degli infelici (*neque enim convenit inter festivas caerimonias et venerabiles sacri temporis ritus strepere infelicitum dissonas voces*) né conviene siano uditi i loro gemiti.

Anche questa volta, tuttavia, è disposta l'eccezione per alcune categorie di criminali responsabili di reati di maggiore gravità e, come al solito, esclusi dal provvedimento di clemenza.

Nella seconda parte del testo, infatti, sono elencati coloro che non possono beneficiare dell'indulgenza, quali i colpevoli di omicidio, gli adulteri, i rei di lesa maestà, gli astrologi, i *venerarii* o *magi* ed infine i falsificatori di monete.

Per concludere il discorso sulla prassi sempre più diffusa di concedere l'indulgenza pasquale, va ricordato che della legislazione emanata sull'argomento, a partire da Valentiniano I fino a Teodosio I, resterà qualche traccia anche nel Codice di Giustiniano, dove, tuttavia, i compilatori hanno ritenuto opportuno riprendere solo il dettato normativo di *CTh.* 9, 38, 8 insieme alla parte finale di *CTh.* 9, 38, 6, riproducendoli in un'unica costituzione, *CJ.* 1, 4, 3, collocata all'interno della rubrica «*De episcopali audientia et de diversis capitulis, quae ad ius curamque et reverentiam pontificalem pertinent*»<sup>53</sup>.

<sup>53</sup> *CJ.* 1, 4, 3 IMPPPP. GRATIANUS VALENTINIANUS THEODOSIUS ET ARCADIUS AAAA.

#### 4. Riflessioni conclusive.

In base alle costituzioni imperiali sull'“indulgenza pasquale” fin qui esaminate, è apparso chiaro – credo – quanto il tema sia rilevante e nel contempo problematico.

In primo luogo, l'aspetto prioritario emerso dalla lettura dei testi è la grande rilevanza riconosciuta alla festività pasquale, cui gli imperatori collegano l'atto di clemenza.

È risultato evidente, infatti, come nei testi pervenutici il legislatore abbia richiamato, di solito con una terminologia esplicita sin dall'inizio del dettato normativo, la solennità della Pasqua.

Particolarmente emblematiche in tal senso si sono rivelate le seguenti espressioni: *ob diem paschae, quem intimo corde celebramus* con cui si apre *CTh.* 9, 38, 3; *paschae celebritas postulat* con la quale inizia *CTh.* 9, 38, 4; *paschalis laetitiae dies* che apre *CTh.* 9, 38, 6; *ideo denique pro festivitate paschali, quam communi et praecelsa professione veneramur* in *Const. Sirm.* 7 e, infine, *ubi primum dies paschalis exiterit* in *CTh.* 9, 38, 8.

Da quest'ottica, appare, di certo, innegabile l'ispirazione cristiana e, non a caso, è stato posto in risalto come l'indulgenza imperiale, ricollegandosi al mistero della resurrezione pasquale, risponda in qualche modo agli ideali del perdono cristiano.

Con specifico riguardo a tale punto, inoltre, è appena il caso di avvertire che il discorso va inquadrato nell'ambito del più ampio e complesso tema che può essere solo accennato in questa sede - del rapporto tra cristianesimo e diritto romano, caratterizzato da una reciproca influenza.

NEOTERIO PP. *Nemo deinceps tardiores fortassis adfatus nostrae perennitatis expectet: exsequantur iudices, quod indulgere consuevimus. Ubi primum dies paschalis extiterit, nullum teneat carcer inclusum, omnium vincula solvantur.* 1. *Sed ab his secernimus eos, quibus contaminari potius gaudia laetitiamque communem, si dimittantur, animadvertimus.* 2. *Quis enim sacrilego diebus sanctis indulgeat? Quis adultero vel stupri vel incesti reo tempore castitatis ignoscat? Quis non raptorem virginis in summa quiete et gaudio communi persequatur instantius?* 3. *Nullam accipiat requiem vinculorum, qui quiescere sepultos quadam sceleris immanitate non sinit: patiatur tormenta veneficus, maleficus, adulterator violatorque monetarum: homicida et parricida quod fecit semper expectet: reus etiam maiestatis de domino, adversus quem talia molitus est, veniam sperare non debet.* 4. *His ergo tali quoque sub absolute damnatis indultum nostrae serenitatis eo praecepti fine concludimus, ut remissionem veniae criminis nisi semel commissa non habeant, ne in eos liberalitatis Augustae referatur humanitas, qui impunitatem veteris admissi non emendationi potius quam consuetudini deputarunt.* D. V K. MART. MEDIOLANI ARCADIO A. ET BAUTONE VC. CONSS. Sul testo si veda, per una primo riferimento, Waldstein, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht*, cit., pp. 191 s.; Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano*, cit., p. 205 nota 77; Raimondi, «Gioia interiore e solennità pubblica», cit., p. 269 e, recentemente, Navarra, *La recidiva nell'esperienza giuridica romana*, cit., pp. 177 s.

Se è vero infatti che nel caso delle norme sulle 'amnistie pasquali' i precetti cristiani hanno influenzato le scelte del legislatore, è altrettanto vero che lo stesso legislatore con tali particolari norme ha inteso riconoscere rilevanza giuridica alla festività della Pasqua, non nel senso di riordinare il calendario civile sulla base di una cadenza liturgica cristiana, come è avvenuto in altri casi<sup>54</sup>, ma con lo scopo di voler celebrare solennemente la massima festività cristiana ricorrendo a provvedimenti simili a quelli che si era soliti emanare in occasione di fausti eventi o ricorrenze<sup>55</sup>.

Ma vi è di più. Se è esatto che i provvedimenti di clemenza esaminati risentono dell'influenza cristiana, tuttavia, sarebbe sicuramente riduttivo ricondurre il discorso soltanto alla sfera religiosa.

In primo luogo, è emerso che gli atti di benevolenza pasquale riguardano tutti e non solo i cristiani, dal momento che, non facendo alcuna distinzione secondo il credo religioso ma soltanto in base alla commissione di crimini più o meno gravi, escludono i colpevoli di quei reati ritenuti particolarmente pericolosi con riguardo alla sfera politica, alla tutela della persona ed alla moralità pubblica.

In secondo luogo, l'altro aspetto, che i testi, in modo costante ed esplicito, pongono in risalto, è quello concernente la liberazione dei detenuti dal carcere e, in qualche modo, dall'attesa del processo e dal timore della pena.

Significative, in tal senso, sono risultate, ad esempio, le espressioni contenute in: *CTh.* 9, 38, 3 (*quos reatus adstringit, carcer inclusit, clausura dissolvimus*); *CTh.* 9, 38, 4 (*quoscumque nunc aegra expectatio quaestionis poenaeque formido sollicitat, absolvamus*); *CTh.* 9, 38, 6 (*pateat insuetis horridus carcer aliquando luminibus*); *Const. Sirm.* 7 (*noxas remittimus*); *CTh.* 9, 38, 7 (*ut omnes omnino periculo carceris metuque poenarum eximi iuberemus*); *CTh.* 9, 38,8 (*nullum teneat carcer inclusum, omnium vincla solvantur*) e *Const. Sirm.* 8 (*liberandis paene omnibus, quos legum severitas strinxerit*).

Da questa particolare visuale, pertanto, si è notato come, oltre alla motivazione principale di natura religiosa, le norme imperiali, di cui ci siamo occupati, sono state dettate, molto probabilmente, anche da altre ragioni di carattere pratico, come ad esempio quelle riguardanti le gravi carenze dell'organizzazione carceraria dell'epoca.

<sup>54</sup> Sui quali si veda, con l'indicazione delle principali fonti, M. Bianchini, «Cadenze liturgiche e calendario civile fra IV e V secolo. Alcune considerazioni», in *Att. Acc. Rom. Cost.* 6, 1986, pp. 244 ss.

<sup>55</sup> Come ad esempio si è verificato nel caso dell'amnistia per *vicennialia* di Diocleziano o di quella concessa da Costantino, di cui vi è traccia in *CTh.* 9, 38, 1.

Alla luce soprattutto di alcune testimonianze di Ammiano Marcellino<sup>56</sup> e di Libanio<sup>57</sup>, infatti, sono apparse evidenti le condizioni disumane dei detenuti caratterizzate, tra l'altro, da un eccessivo sovraffollamento delle prigioni.

Le leggi emanate in concomitanza della Pasqua, dunque, cercano di rendere meno dure le condizioni dei reclusi e di evitare inutili sofferenze, nel tentativo forse di tutelare la dignità umana di fronte all'estrema severità della repressione criminale tardoantica<sup>58</sup>.

A tal riguardo, tuttavia, tenuto presente che numerosi erano i soggetti reclusi, molto spesso da lungo tempo in attesa di giudizio, si può ipotizzare che tali provvedimenti siano stati dettati pure dalla necessità di alleggerire l'amministrazione della giustizia, appesantita anche dagli abusi del sistema accusatorio, ancora vigente accanto a quello inquisitorio.

In tale ottica, dunque, gli imperatori, disponendo con i provvedimenti di clemenza la liberazione di molti detenuti, tentano in qualche modo di snellire il 'carico di lavoro' che grava sugli organi giudicanti, mirando così a garantire un più corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia penale.

Questa particolare prospettiva processualistica, su cui peraltro sono auspicabili ulteriori ricerche, si rivela a mio avviso di interesse per contribuire ad una più completa comprensione del nostro argomento.

Un altro elemento di grande rilievo evidenziato dalla lettura dei testi è quello della concezione paternalistica del potere imperiale che si desume sin dalla prima legge di Valentiniano I (*CTh.* 9, 38, 3), dove l'atto di clemenza è definito come un 'dono' concesso dal sovrano, e che risulta confermata anche dai richiami all'*humanitas* imperiale (quale fondamento del potere di indulgenza) contenuti nelle successive leggi sull'argomento<sup>59</sup>.

Strettamente connesso a questo fattore è risultato essere anche un altro aspetto di notevole interesse e cioè quello della funzione di emenda del perdono imperiale.

Si è verificato, infatti, come gli imperatori sono soliti concedere l' 'indulgenza pasquale' non per una semplice prassi, ma al fine di condurre i colpevoli ad una vita migliore, evitando così che possano delinquere nuovamente.

Anche sotto questo profilo, però, bisogna a mio parere evidenziare che la funzione di emenda del perdono imperiale non va interpretata secondo un'u-

<sup>56</sup> Amm., *Res gest.* 29, 1, 13; 30, 5, 6.

<sup>57</sup> Lib., *Or.* 45, 7 ss.

<sup>58</sup> Così J. Gaudemet, *Droit et société aux derniers siècles de l'Empire romain*, Napoli 1992, p. 35, il quale sul punto evidenzia che «A la sévérité répond la fréquence des pardons».

<sup>59</sup> Cfr., ad esempio, il significativo richiamo all'*humanitas liberalitatis augustae* in *CTh.* 9, 38, 6.

nica chiave di lettura, fondata solo su motivazioni di carattere etico che mirano ovviamente al recupero dei delinquenti, ma ancora una volta può essere meglio compresa alla luce di un altro punto di vista: gli imperatori, con la concessione del perdono imperiale finalizzato al pieno ravvedimento dei colpevoli e significativamente escluso per i recidivi, tengono conto, con molta probabilità, anche di esigenze pratiche volte ad evitare la commissione in futuro di reati, cercando così di garantire l'ordine sociale.

In conclusione, alla luce di quanto fin qui detto sui provvedimenti imperiali di clemenza in occasione della Pasqua, è emerso un quadro normativo alquanto variegato che, nell'estrema sintesi di istanze religiose e profili laici, rende auspicabili, per il suo rilievo e per i diversi piani di lettura cui ancora si presta, ulteriori e ben meditate indagini.

#### ABSTRACT

This paper examines some characteristics of Roman criminal trial, concerning the 'Easter amnesty'. In particular, the article analyses various imperial laws which, beginning from the reign of Valentinian I, grant an Easter pardon to criminals incarcerated, excepting, however, those accused of certain major crimes. The picture that emerges is of great interest especially with regard to the reasons of the imperial pardon.









*Finito di stampare  
nel mese di Novembre  
dell'anno XXXV  
nell'officina tipografica  
della M.d'Auria Editore  
Palazzo Pignatelli - Napoli*